

COMUNE DI TALEGGIO

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10214	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 18 Trasmessa al Co.Re.Co. il Con elenco n.	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA STRA/ORDINARIA

OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPATE.

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di dicembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ARNOLDI GIANLUCA	SINDACO	P
TESTORI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	P
BRISSONI CORRADO	CONSIGLIERE	P
ARNOLDI GIAMPIETRO	CONSIGLIERE	P
BARONI GIULIA	CONSIGLIERE	P
MILESI PIETRO FRANCO	CONSIGLIERE	P
BRAMBILLA STEFANO	CONSILGIERE	A
TRAINA PIERMARCO	CONSIGLIERE	P
BUSETTI ROGER	CONSIGLIERE	A
DI MATTEO DENISE	CONSIGLIERE	A
BARBARISI TOMMASO	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARNOLDI GIANLUCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 210, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) prevede che “fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ...”;
- l'art. 24, comma 1, aveva disposto la “revisione straordinaria delle partecipazioni” alla data del 30/09/2017, prescrivendo l'adozione di misure di razionalizzazione con riguardo a quelle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, non riconducibili a determinate categorie (art. 4) o non soddisfacenti determinati requisiti (art. 5 c. 1 e 2), ovvero, infine, rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2 del TUSP; in tali casi alle Amministrazioni era imposta la dismissione delle partecipazioni, che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24 c. 4) a pena dell'esclusione dei diritti sociali e della liquidazione ex lege (art. 24 c. 5)

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 30 del 29/09/2017 con la quale si procedeva alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute approvando il Piano di Razionalizzazione straordinaria e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione n. 27 del 21/12/2018 con cui il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni confermando le partecipazioni possedute;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATE le linee guida emanate dal MEF – Dipartimento del tesoro e Corte dei Conti ai fini della stesura della revisione periodica delle società partecipate dall'ente alla data del 31/12/2020 si elencano le società partecipate dell'Ente:

Nome Partecipata	Codice fiscale	Quota partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Uniacque Spa	03299640163	0,06%	mantenimento	
Servizi Comunali Spa	02546290160	0,008%	mantenimento	

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i prescritti pareri favorevoli, ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare i risultati della Revisione periodica delle partecipate al 31/12/2020 esposti in narrativa e di approvare le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 del Decreto correttivo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000

Il sottoscritto **ARNOLDI Gianluca**, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziaria, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica-contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **ARNOLDI GIANLUCA**

TALEGGIO, lì 27.12.2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to ARNOLDI GIANLUCA

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 24.01.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 08.02.2022.

p. Il Segretario Comunale
Il Funzionario Incaricato
F.to TASSO Maria Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del III comma, dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, i n data

Il Segretario Comunale

li,

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

li, 24.01.2022

Il Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato